

I0326	RIMANENZE EX IAS 2
--------------	---------------------------

Tipo intermediario	Data pubblicazione	Data inizio validità	Data fine validità
B	2026 09 15	2027 01 01	9999 99 99

Generalità

Il **Principio contabile internazionale n. 2 - Rimanenze** disciplina i criteri di contabilizzazione e l'informativa da inserire in bilancio in merito alle rimanenze.

Ai sensi della Circolare 262 si distinguono:

- a) le rimanenze di attività materiali disciplinate dallo IAS 2;
- b) le altre rimanenze.

La presente istruzione ha per oggetto le rimanenze di cui al punto b), per le quali vengono descritte alcune fattispecie, si esaminano i criteri segnaletici e vengono fornite le indicazioni per la predisposizione delle informazioni di input.

Per la categoria di cui al punto a) si rimanda all'istruzione I0700 - BILANCIO E RILEVAZIONI CONNESSE, paragrafo "Attività materiali che costituiscono rimanenze (IAS 2)".

Si fa presente che le cripto-attività, sebbene possano rientrare nell'applicazione dello IAS 2¹, non sono al momento gestite in PUMA e non sono quindi oggetto della presente istruzione. La loro rappresentazione nei vari ambiti informativi è a cura aziendale.

Il principio contabile IAS 2

Lo IAS 2 – *Rimanenze* stabilisce le modalità per la determinazione del valore delle rimanenze, il trattamento delle stesse e la loro presentazione in bilancio.

Nel contesto di tale principio la definizione di "rimanenze" comprende i beni:

- a) posseduti per la vendita nel normale svolgimento dell'attività;
- b) impiegati nei processi produttivi per la vendita; o

¹ Cfr. [Comunicazione Banca d'Italia/Consob del 6 marzo 2025](#).

c) sotto forma di materiali o forniture di beni da impiegarsi nel processo di produzione o nella prestazione di servizi.

Ai sensi dello IAS 2 la valutazione delle rimanenze deve essere effettuata al minore tra il costo e il valore netto di realizzo.

Rientrano nella definizione di rimanenze, ma non nei criteri di valutazione dello IAS 2, le rimanenze possedute da commercianti-intermediari in merci (*commodity broker-traders*²) che ne effettuano la valutazione al *fair value* al netto dei costi di vendita. Quando le rimanenze sono così valutate, le variazioni del *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita sono rilevate a conto economico nell'utile (perdita) d'esercizio.

È inoltre precisato che gli strumenti finanziari sono esclusi dal perimetro dello IAS 2 (per questi si rimanda allo IAS 32 - *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio* ed all'IFRS 9 - *Strumenti finanziari*).

Alcune fattispecie

Rientrano nell'ambito di applicazione della presente istruzione le fattispecie di seguito descritte:

- **Proprietà di materie prime / *commodities***

La banca risulta proprietaria di materie prime, quali ad esempio gas naturale, rame o petrolio, detenute in punti di stoccaggio.

L'acquisto di materie prime è effettuato a scopo di negoziazione e può essere collegato alla seguente operatività in derivati:

- stipula di contratti *forward* di vendita a termine con regolamento fisico del sottostante;
- stipula di contratti che prevedono il pagamento della differenza tra il prezzo di mercato alla scadenza del *forward* ed un prezzo prestabilito.

Può considerarsi percorribile per le materie prime in tal modo acquisite

² Tali operatori specializzati sono definiti come i soggetti "che acquistano o vendono merci per conto terzi o per proprio conto [...] principalmente acquistate per una vendita nel prossimo futuro e per generare un utile dalle fluttuazioni di prezzo o dal margine dei commercianti-intermediari".

l'inquadramento ex IAS 2 riferito alle attività svolte da un intermediario in qualità di *commodity broker-trader*.

- **Proprietà di quote di emissione**

La banca risulta proprietaria di quote di emissione (*emission allowances*), emesse ai sensi della Direttiva 2003/87/CE⁴, acquistate a scopo di negoziazione. La fattispecie viene talvolta denominata come *carbon credits*, che rappresentano unità di emissione di un programma di accreditamento del carbonio.

Sebbene non vi sia in ambito IAS-IFRS un principio contabile direttamente applicabile alla fattispecie in oggetto, da approfondimenti svolti tali quote di emissione rispetterebbero la definizione di “attività immateriali” dello IAS 38, per le quali, laddove detenute per essere vendute nel corso dell’ordinario svolgimento del *business*, risulta applicabile lo IAS 2.

Criteri segnaletici

Il Gruppo PUMA ha esaminato le modalità di rappresentazione delle rimanenze ex IAS 2 nei vari ambiti informativi. Qui di seguito vengono esposte le conclusioni raggiunte e i conseguenti criteri seguiti nel definire le regole PUMA; si precisa, per quanto ovvio, che tali indicazioni non costituiscono un’integrazione della normativa segnaletica e di bilancio.

- **Bilancio:**

- **Proprietà di materie prime / *commodities*:** attività classificate nella voce 120 “Altre attività” dello stato patrimoniale Ai sensi della Circolare 262 le “*rimanenze di beni secondo la definizione dello IAS*”

⁴ La Direttiva 2003/87/CE prevede che dal 01/01/2005 gli impianti grandi emettitori dell’Unione Europa non possano funzionare senza un’autorizzazione alle emissioni di gas serra. Ogni impianto autorizzato deve compensare annualmente le proprie emissioni con quote (equivalenti a 1 tonnellata di CO₂eq) che possono essere comprate e vendute dai singoli operatori interessati. Gli impianti possono acquistare le quote nell’ambito di aste pubbliche europee o riceverne a titolo gratuito. In alternativa, possono approvvigionarsene sul mercato.

2. ad esclusione di quelli classificati come rimanenze di attività materiali⁵ o di attività immateriali” vanno incluse nella voce 120 “Altre attività” dello stato patrimoniale”.

- **Proprietà di quote di emissione:** attività classificate nella voce 90 “Attività immateriali” dello stato patrimoniale. Ai sensi della Circolare 262 “i crediti di carbonio, qualora rispettino la definizione di attività immateriale prevista dallo IAS38” rientrano tra le attività immateriali. La Circolare prevede, inoltre, che “queste ultime poste sono incluse tra le rimanenze di attività immateriali, laddove possedute per la vendita nel normale svolgimento dell’attività ai sensi dello IAS2”

~~○ Ai sensi della Circolare 262 le “rimanenze di beni secondo la definizione dello IAS 2, ad esclusione di quelli classificati come rimanenze di attività materiali⁶” vanno incluse nella voce 120 “Altre attività” dello stato patrimoniale”.~~

- **Matrice dei conti:** attività incluse nella voce 58016 “Attività materiali e immateriali” della base informativa A1.

Con riferimento alle fattispecie descritte al paragrafo precedente, si osserva che il Manuale BSI include nell’aggregato 4.9 *Non-financial assets*:

- “gold, [...] as well as other types of commodities”,
- “emissions allowances, i.e. permits giving the owner the right to emit one tonne of carbon dioxide or equivalent, that may be held by reporting agents for trading or speculative purposes”.

Rientrando la proprietà di quote di emissione nella definizione di strumenti finanziari ai sensi del TUF (cfr. Allegato I, Sezione C - Strumenti finanziari. Punto (11)), queste vengono inoltre rappresentate nella sezione relativa ai servizi di investimento.

⁵ Ai fini di bilancio le materie prime che ricadono nella fattispecie rappresentata al paragrafo precedente non vengono considerate attività materiali ai sensi dello IAS 2.

⁷ Le rimanenze ex IAS 2 rientrano nelle “other assets” e, in particolare, nelle “other assets belonging to the trading book”.

- **FINREP:**

- Proprietà di materie prime / *commodities*: attività incluse nella voce “*Other assets*” (template 1.1). Ai sensi dell’Annex 5, parte 2, 1.1 “Attività”, punto 5 “Le attività diverse dalle attività finanziarie che, per loro natura, non sono classificabili in voci specifiche dello stato patrimoniale sono segnalate in «Altre attività». Le altre attività comprendono, tra l’altro, oro, argento e altre merci, anche se posseduti per negoziazione”.

- **Proprietà di quote di emissione**: attività incluse nella voce “*Intangible assets*” (template 1.1). Ai sensi dell’Annex 5, parte 2, 1.1 “Attività”, punto 4A “*I crediti di carbonio, come definiti nell’Allegato II, Tabella 2, del Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità, [...] devono essere segnalati tra le “Attività immateriali”. In tale categoria sono incluse anche le attività immateriali contabilizzate ai sensi dello IAS 2”.*

~~Ai sensi dell’Annex 5, parte 2, 1.1 “Attività”, punto 5 “Le attività diverse dalle attività finanziarie che, per loro natura, non sono classificabili in voci specifiche dello stato patrimoniale sono segnalate in «Altre attività». Le altre attività comprendono, tra l’altro, oro, argento e altre merci, anche se posseduti per negoziazione”.~~

- **Profilo prudenziale**

In base alle fattispecie attualmente conosciute, le rimanenze ex IAS 2 diverse da attività materiali:

- rientrano nel portafoglio di negoziazione ai sensi del CRR, articolo 4, paragrafo 1, punto 86;
- sono soggette al requisito prudenziale a fronte del rischio di cambio di cui al CRR, parte due, titolo IV, capo 3;

- sono soggette al requisito prudenziale a fronte del rischio di posizione in merci di cui al CRR, parte due, titolo IV, capo 4;
- non sono soggette al requisito prudenziale a fronte del rischio di credito (CRR, parte due, titolo II), non fanno parte degli elementi deducibili dai fondi propri (CRR, parte 2, titolo I) e non sono rilevanti nella disciplina delle grandi esposizioni (CRR, parte quattro);
- contribuiscono al calcolo del coefficiente di leva finanziaria di cui al CRR, parte sette⁷;
- confluiscono nella segnalazione riguardante i gravami, sebbene al momento non venga contemplata la possibilità che tali attività siano vincolate;
- nell'ambito delle segnalazioni inerenti al rischio di liquidità rilevano solo a fini NSFR, dove confluiscono nelle altre attività, mentre non vengono rappresentate in LCR e in ALMM, considerato che non rientrano nella definizione di attività liquide né rilevano per la valorizzazione degli afflussi (cfr. Regolamento delegato UE 2015/61).

Indicazioni per la predisposizione dell'input

È prevista l'alimentazione della seguente forma tecnica originaria:

FTO 01222.00 – RIMANENZE EX IAS 2 DIVERSE DA ATTIVITA' MATERIALI

Si evidenziano, per la loro rilevanza, alcune variabili di input.

05174 - TIPO RIMANENZE

11 = MATERIE PRIME;

19 = ALTRE ATTIVITA' MATERIALI;

21 = QUOTE DI EMISSIONI;

29 = ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI.

Ai fini del trattamento nell'ambito del rischio di posizione in merci occorre

⁷ Le rimanenze ex IAS 2 rientrano nelle "other assets" e, in particolare, nelle "other assets belonging to the trading book".

alimentare i seguenti campi⁸:

00137 - MERCATO DI NEGOZIAZIONE

00525 - TIPO "PRODOTTO SPECIFICO" - MERCI

Il campo deve corrispondere al campo chiave della TCOR042.

00609 - VALORE NOMINALE

Deve essere indicato il valore nominale per rischio di posizione in merci.

⁸ Si fa inoltre rimando all'istruzione I0706 - RISCHI DI MERCATO ed alla funzione F11_1 – RISCHIO DI POSIZIONE.